



ANNALI 2013 – ANNO I

(ESTRATTO)
LARA MARCHETTA

IL NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO, GIUSEPPE LABANCA,
FRANCESCO MASTROBERTI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO, ANTONIO FELICE
URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE
FILIPPI, ARCANGELO FORNARO, IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI, CONCETTA MARIA
NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI, FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI,
LAURA TAFARO, SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO:
SCIOIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL
74123 - TARANTO
ITALY
E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT
TELEFONO: + 39 099 372382
FAX: + 39 099 7340595
HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Lara Marchetta

IL NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITA' DA DIPORTO

ABSTRACT	
<p>Con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche nella l. 24 marzo 2012, n. 27, il legislatore ha inserito nel codice della nautica da diporto un nuovo articolo che reca la disciplina sul noleggio occasionale di unità da diporto. Chi abbia la disponibilità per i fini propriamente diportistici di cui all'art. 1 c. dip. di alcune tipologie di unità da diporto, può, occasionalmente, noleggiare a terzi il mezzo nautico. Entro certi limiti, il noleggiante può beneficiare di un regime fiscale agevolato. La nuova normativa appare a tratti incompleta e foriera di dubbi interpretativi.</p>	<p>The law decree no. 1 of January 24, 2012, as further amended by, and converted into, the law no. 27 of March 24, 2012, has inserted a new article in the Italian pleasure boating code, setting forth the terms and conditions for the occasional hiring out of pleasure vessels. Pursuant to such provision any subject who holds - for the boating purpose set forth under section 1 of the pleasure boating code only - certain type of pleasure vessels, shall have the right to rent out such vessels, occasionally, to third parties, thus enjoying a favorable tax regime, under certain conditions. The provisions summarized above appear incomplete and give rise to interpretative uncertainty.</p>
Noleggio – occasionale - diporto	Occasional - hiring out - pleasure boating

Il noleggio occasionale di unità da diporto è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento al fine di «incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico»¹.

¹ Art. 49-bis, comma I, c. dip. L'art. 59-ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche nella l. 24 marzo 2012, n. 27, ha inserito all'interno del codice della nautica da diporto l'art. 49-bis «Noleggio occasionale». La norma è stata di recente modificata dal c.d «Decreto del fare» convertito, con modifiche, in legge. Con il d.m. 26 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15.4.2013, avente ad oggetto le modalità di comunicazione telematica necessaria per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale, è stata data piena attuazione a tale istituto.

Attraverso questo istituto, chi disponga di un'imbarcazione o di una nave da diporto per i fini sportivi o ricreativi di cui all'art. 1 c. dip., non già per i fini commerciali di cui all'art. 2 c. dip., può, con talune limitazioni, noleggiare a terzi il mezzo nautico.

Il legislatore, in questo modo, ha posto al centro della nuova disciplina lo scopo lusorio dell'impiego dell'unità da diporto, escludendo espressamente la sussistenza del fine commerciale.

La centralità del fine diportistico puro insito nell'istituto in esame induce a talune riflessioni in merito all'applicabilità della normativa dettata per il noleggio a fini commerciali in relazione a tutti quegli aspetti non direttamente disciplinati dal legislatore.

Il noleggio occasionale è qualificabile come una species del genus del noleggio di unità da diporto di cui al codice della nautica da diporto, rispetto al quale, naturalmente, presenta delle peculiarità sue proprie connesse alle finalità per il perseguimento delle quali è stato introdotto. Tanto si ricava sia dalla circostanza che l'art. 49-bis sia stato inserito subito dopo le norme relative al contratto di noleggio sia dall'espresso richiamo alle «previsioni di cui al presente titolo»² contenuto nella norma.

Il contratto di noleggio di cui all'art. 47 e ss. c. dip. è quel contratto in virtù del quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, «si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto»³. Il noleggiante, pertanto, si obbliga a mettere a disposizione del noleggiatore l'unità, la quale rimane, tuttavia, nella sua disponibilità, e alle sue dipendenze resta anche l'equipaggio⁴. Secondo autorevole dottrina⁵, con il codice della nautica da diporto il legislatore ha inteso «porre l'accento sull'obbligo (statico) di mettere a disposizione, anziché su quello (dinamico) di navigare», con l'intento di mettere al centro della disciplina il profilo

² Trattasi del titolo III c. dip..

³ Sulla qualificazione del noleggio da diporto e sulle tre tipologie di noleggio individuabili ovvero noleggio a tempo di unità da diporto, noleggio a viaggio delle unità da diporto e noleggio «da fermo» di unità da diporto, vedasi M. DEIANA, *Il noleggio delle unità da diporto*, in *Dir. mar.* 2007, 119 e ss. e F. PELLEGRINO, *Charter di unità da diporto*, in A. ANTONINI (a cura di), *Trattato breve di diritto marittimo*, IV, Giuffrè, Milano, 2013, 134 e ss..

⁴ Art. 47 c. dip.. La definizione di noleggio contenuta nel codice della nautica da diporto si discosta da quella di cui al codice della navigazione secondo il cui art. 384 il noleggio è quel contratto per il quale l'armatore si obbliga a compiere con una nave, in corrispettivo di un nolo che viene concordato tra le parti, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, si obbliga a compiere, entro un certo arco temporale, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi. Il noleggiante, pertanto, secondo il codice della navigazione, si obbliga a compiere viaggi. Cfr. A. LEFEBVRE D'OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, Giuffrè, Milano 2011, 215, M. GRIGOLI, *La disciplina del diporto e turismo nautico*, Cacucci, Bari 2005, 250 e ss..

⁵ PELLEGRINO, *L'utilizzazione a fini commerciali delle unità da diporto*, in A. ANTONINI, *Trattato breve di diritto marittimo*, cit., 114.

dell'utilizzazione del bene a scopi ricreativi e turistici più che sull'attività nautica in senso stretto⁶.

Il contratto di noleggio di unità da diporto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e va conservato a bordo, in originale o in copia conforme⁷.

Con la conclusione del contratto, il noleggiante assume l'obbligo di mettere l'unità a disposizione del noleggiatore in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa delle dotazioni di sicurezza⁸ e munita sia dei prescritti documenti che dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio⁹. Per quanto riguarda, in particolare, quest'ultimo aspetto, il codice della nautica da diporto rimanda alla l. 24 dicembre 1969 n. 990, poi abrogata dal codice delle assicurazioni private, di tal che il riferimento dovrà intendersi fatto a quest'ultimo. L'obbligo assicurativo riguarda i soli danni alle persone, con esclusione dei danni alle cose e agli animali¹⁰.

Il noleggiatore, normalmente, provvede, invece, alle spese di combustibile, acqua e lubrificanti necessari ad assicurare il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo¹¹.

Dal canto suo, il contratto di noleggio occasionale si caratterizza e distingue dal contratto di noleggio già disciplinato nel codice della nautica da diporto proprio per la occasionalità dell'impiego del mezzo nautico¹². Il legislatore non chiarisce cosa debba intendersi per «occasionale», per cui occorre fare riferimento ad altre norme del nostro ordinamento, in particolare, al codice civile e alle norme che disciplinano la

⁶ Cfr. M. GRIGOLI, *La disciplina del diporto e turismo nautico*, cit., 184.

⁷ La norma che sancisce l'obbligo del rispetto della forma scritta ad substantiam per la conclusione di un contratto di noleggio di unità da diporto segna una differenza rispetto a quanto stabilito, in merito al contratto di noleggio di navi mercantili, dal codice della navigazione, il cui art. 385 richiede la forma scritta solo ad probationem e ne esclude totalmente l'obbligo quando si tratti di navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica. Sul punto, D'OVIDIO-PESCATORE-TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, cit., 401-402 e M. COMENALE PINTO, *La locazione dell'unità da diporto*, in *Dir. mar.* 2007, 112 e ss.. La disciplina del contratto di noleggio occasionale, invece, sotto il profilo della forma scritta e dell'obbligo di conservazione a bordo, è modellata sul contratto di noleggio di unità da diporto.

⁸ Cfr. art. 88 d.m. n. 146 del 2008.

⁹ Cfr. art. 48 c. dip. che contempla gli obblighi gravanti sul noleggiante. In tema di responsabilità, in generale, derivante dalla circolazione delle unità da diporto, si vedano gli artt. 40-41 c. dip.. Per un approfondimento, vedasi A. ANTONINI, *Navigazione da diporto e responsabilità*, in A. ANTONINI, *Trattato breve di diritto marittimo*, cit., 87 e ss..

¹⁰ In relazione ai danni alle cose e agli animali, l'obbligo assicurativo sussiste soltanto ove si tratti di gare e competizioni sportive. Per un approfondimento sulle assicurazioni, vedasi M. CARRETTA, *Assicurazione nella navigazione da diporto*, in A. ANTONINI, *Trattato breve di diritto marittimo*, cit., 195 e ss..

¹¹ Tale norma è ricalca il contenuto dell'art. 387 c. nav..

¹² Per alcuni spunti sul noleggio occasionale, vedasi N. CARNIMEO, *Le bandiere di convenienza nella navigazione da diporto. Spunti in materia fiscale*, in F. MORANDI (a cura di), *I contratti del trasporto aereo, marittimo e terrestre*, Aracne, Roma 2012, 223-236.

figura dell'imprenditore (specie commerciale). Secondo il codice civile, «è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi»¹³. Professionale è l'attività che sia svolta abitualmente dal soggetto, in maniera stabile, duratura e sistematica, non necessariamente in maniera permanente e senza interruzioni, purché, secondo la dottrina¹⁴, essa assuma esternamente ed obiettivamente carattere di stabile attività produttiva organizzata. Il noleggio, dunque, potrà definirsi occasionale se, obiettivamente, sia svolto in maniera non abituale, né stabile, duratura e sistematica, pertanto, al di fuori di un'attività d'impresa.

E, in effetti, il legislatore ha precisato¹⁵ che questa forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità da diporto e da ciò discendono alcune conseguenze di non poco conto.

Il codice della nautica da diporto, invero, prevede espressamente che le unità da diporto possano essere utilizzate a fini commerciali, chiarendo che sussiste tale finalità quando il mezzo nautico sia oggetto di contratti di locazione o di noleggio, ma anche quando esso sia utilizzato per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto o come unità di appoggio per coloro che pratichino immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo¹⁶. La norma specifica che l'utilizzazione a fini commerciali delle navi e delle imbarcazioni debba essere annotata nei relativi registri di iscrizione e gli estremi dell'annotazione debbano essere riportati sulla licenza di navigazione. Inoltre, sempre ai sensi del codice della nautica da diporto, le unità oggetto di contratti di locazione e di noleggio possono essere utilizzate esclusivamente per le attività cui sono adibite. In deroga al regime di esclusività sancito dall'art. 2, comma IV, c. dip., l'art. 24, comma III, d.m. (Ministero infrastrutture e trasporti) n. 146 del 2008 prevede che le imbarcazioni e le navi adibite a locazione e noleggio, previa domanda di annotazione, possano essere utilizzate anche per le altre attività commerciali di cui all'art. 2 c. dip..

Nel caso del noleggio occasionale, tuttavia, poiché il legislatore ha specificato che tale impiego non costituisce uso commerciale del mezzo nautico, le norme appena richiamate, in quanto riferibili ad un uso commerciale dell'unità estraneo all'istituto in esame, non troveranno applicazione. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di annotazione sul registro di iscrizione e di indicazione sulla licenza di navigazione¹⁷ dell'impiego dell'unità da diporto nell'ambito di un noleggio occasionale e neppure la soggezione al regime di esclusività di cui all'art. 2 c. dip..

¹³ Cfr. art. 2082 c.c.

¹⁴ FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano 2009, 35.

¹⁵ Cfr. art. 49-bis, comma I, c. dip..

¹⁶ Cfr. art. 2 c. dip..

¹⁷ L'art. 2 c. dip. sancisce tale obbligo nel caso in cui il mezzo sia oggetto di un contratto di noleggio a fini commerciali.

Sotto il profilo soggettivo, sono legittimati all'esercizio del noleggio occasionale il titolare persona fisica, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e, a seguito della modifica introdotta dal c.d. Decreto del fare, anche le società, purché queste non abbiano come oggetto sociale il noleggio o la locazione¹⁸.

Sotto il profilo oggettivo, invece, possono essere occasionalmente noleggiate le sole imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, c. dip.. (con una differenza rispetto ai titoli necessari per lo svolgimento dell'attività di noleggio di cui si dirà in seguito), rimanendo esclusi, invece, i natanti¹⁹.

La volontà di rilanciare il comparto della nautica da diporto sottesa all'introduzione di questo istituto si rinviene, altresì, nella semplificazione dei requisiti richiesti per il comando e la condotta delle unità impiegate nell'ambito del noleggio occasionale. E', infatti, espressamente prevista²⁰ un' importante deroga ai principi generali in tema di istituzione e disciplina dei titoli professionali del diporto, in quanto per il comando e la condotta dell'imbarcazione è richiesto unicamente che il titolare, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ovvero altro personale che dovesse essere impiegato sia in possesso della sola patente nautica di cui all'art. 39 c. dip.. Per la conduzione di una nave da diporto, invece, in luogo della patente, il conduttore dovrà essere munito del titolo professionale del diporto²¹. La norma prevede anche che il comando e la condotta del mezzo nautico possano essere affidati a «personale diverso» dal titolare o dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, la cui prestazione deve qualificarsi come prestazione occasionale di tipo accessorio soggetta alla disciplina di cui all'art. 70 dlgs. n. 276/2003²².

¹⁸ Cfr. art. 49-bis, comma I, c. dip.. Il testo della norma è stato modificato dal d.l. 69/13 convertito con modifiche nella legge 98/13.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 3, c. dip., i mezzi destinati alla navigazione da diporto, definiti genericamente unità da diporto, si distinguono in navi (scafo di lunghezza superiore a m 24), imbarcazioni (unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri), natanti (unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, nonché le unità a remi). Navi e imbarcazioni sono iscritte in appositi registri e abilitate alla navigazione mediante licenza, mentre i natanti non hanno l'obbligo d'iscrizione nei registri né di essere in possesso della licenza per navigare e possono navigare entro le 6 miglia dalla costa (eccetto quelli omologati per navigare entro 12 miglia e le piccole unità, come pattini, pedalò, moto d'acqua e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa).

²⁰ Cfr. art. 49 bis, comma II, c. dip..

²¹ D.m. 121/05.

²² A tale attività si applica la disciplina contenuta nell'art. 72 del dlgs n. 276/2003, per cui i beneficiari di tali prestazioni dovranno acquistare l'apposito carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio presso le rivendite autorizzate e i lavoratori percepiranno il loro compenso presso il concessionario, mediante consegna dei buoni ricevuti dal beneficiario. Il concessionario provvederà, poi, a versare, per conto del lavoratore, i contributi ai fini previdenziali INPS alla gestione separata, nella misura del 13% del valore nominale del buono, nonché all'INAIL ai fini assicurativi contro gli infortuni, nella misura del 7% del valore nominale del buono. Tratterrà, infine, un importo a titolo di rimborso spese. Il compenso percepito dal prestatore dei servizi è esente da qualunque imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Nella prospettiva di agevolare il ricorso a tale istituto, per poter noleggiare occasionalmente un'unità da diporto, è richiesta²³ solamente una comunicazione preventiva, all'inizio di ciascuna attività di noleggio, da effettuarsi, mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail nel caso di impiego di personale ai sensi dell'art. 49-bis, comma II, c. dip., secondo un iter prestabilito²⁴.

Copia delle comunicazioni effettuate e del contratto di noleggio, nonché le ricevute di avvenuta trasmissione agli Uffici competenti devono essere tenuti a bordo, a disposizione delle autorità di controllo²⁵.

Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva è sanzionato differentemente a seconda del soggetto nei confronti del quale sia stata omessa la comunicazione²⁶.

Il legislatore ha, altresì, previsto uno specifico regime fiscale per i proventi dell'attività di noleggio occasionale, evidentemente nell'ottica di attrarre o, quantomeno, di ridurre la fuga del naviglio verso altre bandiere più convenienti²⁷.

A richiesta del percipiente, infatti, i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale che non superi la durata di quarantadue giorni²⁸, possono essere assoggettati ad una imposta sostitutiva di quelle sui redditi e delle relative addizionali,

²³ Art. 49-bis, comma III, c. dip.. Il successivo comma IV prevede l'emanazione di un decreto contenente le modalità di attuazione del comma III. Successivamente, è stato emanato il d.m. 26 febbraio 2013 attraverso il quale si è data piena attuazione all'istituto del noleggio occasionale.

²⁴ La comunicazione dell'avvio di un'attività di noleggio occasionale alla Capitaneria di Porto e all'Agenzia delle Entrate deve essere redatta in conformità all'Allegato 1 del d.m. 26 febbraio 2013, deve essere sottoscritta ed inviata con le modalità espressamente riportate nella norma, quelle ad INPS ed INAIL devono essere trasmesse attraverso le modalità operative già previste da questi istituti in materia di comunicazione preventiva per l'inizio di attività di lavoro di tipo accessorio.

²⁵ In questo possiamo rilevare una similitudine con il contratto di noleggio disciplinato all'art. 47 c. dip., il quale sancisce l'obbligo della redazione del contratto, a pena di nullità, in forma scritta e della tenuta a bordo dell'originale o di una copia conforme.

²⁶ Ai sensi dell'art. 49-bis, comma III, c. dip., in assenza della comunicazione alla Capitaneria di Porto si applica la sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, c. dip., ovvero il pagamento di una somma da euro duemilasecentasei a euro ottomiladuecentosessantatre; in assenza di comunicazione all'Inps o all'Inail si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2002, n. 73 in tema di emersione del lavoro irregolare. Ai sensi dell'art. 49-bis, comma V, c. dip., l'omessa comunicazione all'Agenzia delle Entrate preclude la possibilità di avvalersi dello speciale regime tributario previsto ovvero ne comporta la decadenza.

²⁷ Trattasi del fenomeno noto come flagging out, ovvero della scelta delle c.d. bandiere di convenienza per l'iscrizione delle navi.

²⁸ Originariamente, in luogo del limite temporale era previsto un limite di € 30.000,00 annui di proventi. Con la conversione in legge del c.d. Decreto del fare, l'originario limite di € 30.000,00 annui entro il quale si poteva beneficiare della tassazione al 20% è stato eliminato e sostituito dal numero di giorni massimo entro cui si può impiegare il mezzo nautico nel noleggio occasionale e poter beneficiare dell'imposta sostitutiva.

nella misura del 20%, ma, ove si effettui tale scelta, sono escluse la detraibilità e la deducibilità dei costi e spese sostenuti nell'attività di noleggio²⁹.

Il termine di quarantadue giorni appena richiamato potrebbe essere inteso come il limite oltre il quale l'attività di noleggio non potrà più qualificarsi come occasionale, ovvero potrebbe configurare solo un limite superato il quale i proventi dell'attività non potranno più essere assoggettati alla sorta di cedolare secca prevista dal legislatore. Dal tenore letterale della norma³⁰, sembrerebbe, invero, che esso non sia volto tanto a qualificare l'occasionalità dell'attività quanto, piuttosto, a stabilire un'agevolazione di carattere fiscale che, nella mente del legislatore, dovrebbe favorire il ricorso a tale strumento, cosicché la sussistenza del requisito dell'occasionalità non potrà desumersi da ciò, ma dovrà essere verificata caso per caso.

La disciplina del noleggio occasionale appare ben lontana dall'essere esaustiva e presenta, invero, talune zone d'ombra su aspetti tutt'altro che marginali.

Ci riferiamo, in particolare, al tema della sicurezza non direttamente disciplinato dall'art. 49-bis c. dip..

Il d.m. n. 146/2008³¹ ha previsto, accanto alle più generali norme per imbarcazioni, natanti e navi da diporto³², talune norme di sicurezza più specifiche per le unità utilizzate in attività di noleggio (nell'ambito, pertanto, di un'attività avente un fine commerciale)³³. Le norme contenute nel regolamento d'attuazione si applicano, per espressa previsione normativa³⁴, alle unità impiegate in attività di noleggio in acque marittime ed interne che trasportino fino a dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, mentre, quando l'unità trasporti un numero superiore di passeggeri, si applicheranno le norme relative alla sicurezza per le navi passeggeri adibite a viaggi

²⁹ Per le modalità di documentazione e dichiarazione di proventi e per le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, vedasi la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 149348 del 13.12.2013. Il soggetto che decide di avvalersi di tale regime non potrà beneficiare di altre agevolazioni, tra cui la non imponibilità IVA, ex art. 8-bis del d.P.R. 633/1972, alla fornitura di carburante di cui, invece, beneficiano le unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché l'esenzione dall'imponibilità IVA in caso di acquisto o l'importazione di unità da diporto destinate ad attività commerciali.

³⁰ L'art. 49-bis, comma V, c. dip. così recita: «i proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma I di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%...».

³¹ Sul regolamento d'attuazione del codice della nautica da diporto, vedasi M. COMENALE PINTO, *Il regolamento per l'attuazione del codice del diporto*, in *Dir. mar.* 2009, 611 e ss..

³² Cfr. Titolo III, Capi I e II.

³³ Trattasi delle norme contenute nel Titolo III, Capo II del d.m. n. 146 del 2008. Il titolo III, capo II, del d.m. n. 146 del 2008 è dedicato all'ipotesi di impiego del mezzo nautico in contratti di noleggio. In base alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11.3.09 n. 4385, sono soggette a queste norme di sicurezza tutte le unità che siano «dichiarate impiegabili» a tale scopo, di talché se l'annotazione dell'uso commerciale sulla licenza di navigazione sia stata fatta sia per la locazione che per il noleggio, sarà soggetta all'applicazione di queste norme anche se dovesse svolgere unicamente l'attività di locazione, salvo che non sia presentata all'ufficio preposto istanza di annullamento dell'uso noleggio.

³⁴ Cfr. art. 78 d.m. n. 146/2008.

nazionali di cui al dlgs. n. 45/2000, ovvero le norme di cui alla convenzione Solas '74, se l'unità è impiegata in navigazione internazionale. In particolare, prima di essere utilizzate nell'ambito di un'attività di noleggio, le unità da diporto dovranno essere munite di un Certificato di idoneità al noleggio, il quale sostituisce il Certificato di sicurezza previsto dagli artt. 50 e 70 del regolamento e dovranno essere munite di appositi mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza³⁵.

La scarsa disciplina sul punto genera dubbi interpretativi circa l'applicabilità o meno delle norme dettate per il noleggio a fini commerciali anche all'ipotesi di impiego dell'unità nell'ambito di un contratto di noleggio occasionale, il quale presenta sue specificità e, come si è già detto, non costituisce uso commerciale del mezzo nautico.

In prima battuta, si dovrebbe sostenere l'inapplicabilità delle cennate norme in ragione, innanzitutto, della circostanza che le regole di sicurezza dettate nel Titolo III, Capo II, del regolamento riguardano più specificamente l'ipotesi dell'impiego del mezzo a fini commerciali laddove, per espressa previsione normativa, il noleggio occasionale non costituisce uso commerciale dell'unità.

Inoltre, se si tiene conto che l'obiettivo perseguito con l'introduzione del noleggio occasionale è il rilancio del comparto della nautica da diporto, evincibile proprio dall'intero assetto della norma, la quale mira, evidentemente, a semplificare il più possibile l'accesso a questo istituto, l'aggravio di oneri che discenderebbe dall'applicazione della richiamata normativa sulla sicurezza contrasterebbe con la ratio dell'istituto.

A favore della soluzione positiva militano, tuttavia, almeno due considerazioni che appaiono decisive.

L'art. 49-bis, comma III, c. dip., nello stabilire che il noleggio occasionale è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto, nonché, eventualmente, all'INPS e all'INAIL, fa salve «le previsioni di cui al presente titolo». Da ciò dovrebbe discendere senz'altro l'applicabilità, tra gli altri, dell'art. 48 c. dip. e, dunque, delle norme contenute nel regolamento d'attuazione in tema di sicurezza per le unità impiegate in attività di noleggio.

Inoltre, quando il legislatore ha voluto differenziare la disciplina del noleggio occasionale da quella generale del noleggio di unità da diporto, lo ha precisato. E' il caso delle regole specifiche di cui all'art. 49-bis, comma II, c. dip. dettate per il comando e la condotta delle unità impiegate in un noleggio occasionale. In assenza di precisazioni in merito alla disciplina sulla sicurezza applicabile al noleggio occasionale, dovrebbe concludersi, quindi, per l'applicabilità, anche a questa forma di noleggio, delle menzionate norme.

³⁵ Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza necessari sono riportati in tabelle specifiche di cui agli allegati VIII, IX e X del regolamento.

Si ritiene, pertanto, in considerazione del fatto che l'attività di noleggio occasionale rappresenta pur sempre un'attività rischiosa nella quale la salvaguardia della vita e dell'incolumità costituiscono esigenze primarie, che debba, in ogni caso, applicarsi l'intera normativa in tema di sicurezza dettata per l'ipotesi di noleggio a fini commerciali, in quanto ciò che deve prevalere è l'esigenza di tutela di coloro che sono imbarcati sul mezzo nautico.

Sotto il diverso profilo assicurativo, valgono le medesime considerazioni fin qui svolte, con la conseguenza che le regole dettate per le unità impiegate in un normale contratto di noleggio ai fini commerciali dovrebbero applicarsi anche all'ipotesi del noleggio occasionale.

